



COMUNE DI ZEDDIANI

PROVINCIA DI OR

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11

**OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA APPROVAZIONE ALIQUOTE
E DETRAZIONI D'IMPOSTA ANNO 2012**

L'anno duemiladodici addì trenta del mese di maggio alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SOLINAS LAURA ANGELA - Sindaco	Sì
2. CARTA EFISIO MARIA - Vice Sindaco	Sì
3. DESSI' ANTONELLO - Assessore	Sì
4. OLIAS DANILO - Assessore	No
5. ZIRULIA MARCO - Assessore	Sì
6. PINNA CLAUDIO - Consigliere	Sì
7. LIGIA SANDRO - Consigliere	Sì
8. LOTTA MATTEO - Consigliere	Sì
9. VACCA LORENZO - Consigliere	Sì
10. PINNA UGO GIUSEPPE - Consigliere	Sì
11. BROCCIAS SISINNIO - Consigliere	Sì
12. LIGIA ANNA - Consigliere	Sì
13. ALESSI ANNA - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Signor Dr.ssa Donatella Mancosu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor SOLINAS LAURA ANGELA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito il Sindaco il quale in apertura di seduta tiene ad evidenziare come sia a conoscenza di tutti, che la nuova imposta introdotta, costituisca per l'Ente locale una delle maggiori entrate, ed oggi anche per lo Stato in quanto la stessa legge prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti, con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo stesso Stato, ad eccezione dell'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale.

Prosegue il suo intervento ribadendo che l'Amministrazione, pur consapevole dei tagli che opererà lo Stato agli Enti Locali, che sicuramente graveranno ed incideranno sul bilancio comunale, ha cercato pur con non pochi sacrifici, di venire incontro alle esigenze della popolazione, in questo periodo di grave crisi che sta investendo tutto il Paese, a causa dell'aumento diffuso della pressione fiscale, proponendo una diminuzione dell'aliquota di due punti percentuali, e, facendo in modo di far fronte alle minori entrate con la riduzione di altre spese, ma cercando di salvaguardare ed assicurare, in ogni caso, quei servizi essenziali che l'Ente fino ad oggi ha garantito. La volontà dell'Amministrazione è quella di dare un segnale ai cittadini, non condividendo la scelta operata a livello centrale, che impone una continua pressione fiscale ad un tessuto sociale già impoverito.

Interviene il Consigliere Carta, il quale ribadisce e concorda con quanto dichiarato dal Sindaco e sottolinea che, a seguito di un approfondito esame della materia, si è ritenuto onde far fronte alle minori entrate che l'Ente dovrà sopportare pari a circa 95.000,00 Euro, sacrificare per l'anno in corso il fondo investimenti, tenuto conto che l'Amministrazione ha un piano di investimenti di circa 1.230.000,00 da portare avanti.

Interviene il consigliere Pinna Ugo Giuseppe il quale a nome del gruppo di minoranza che rappresenta, evidenzia come la relazione della Responsabile del Servizio Finanziario allegata in atti alla proposta, sia completa ed esaustiva, chiede chiarimenti in merito ad alcuni punti, conclude il suo intervento dichiarandosi d'accordo con quanto proposto dal Sindaco;

Premesso che:

in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;

- a) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;
- b) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Tenuto conto che l'IMU sperimentale, disciplinata dall'articolo 13 del D.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011), dagli articoli 8 e 9 del D.Lgs. n. 23/2011, in quanto compatibili e dalle disposizioni del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, direttamente o indirettamente richiamate dalle norme sopra citate:

- dispone un aumento diffuso della pressione fiscale a carico dei contribuenti attraverso:
 - 1) l'assoggettamento ad imposta dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso abitativo e strumentale, a prescindere dalla categoria catastale, in precedenza esonerati dal pagamento dell'ICI;
 - 2) aumento della base imponibile degli immobili attraverso nuovi moltiplicatori catastali, fatta eccezione per le aree edificabili e i fabbricati soggetti al regime delle scritture contabili;
 - 3) superamento di riduzioni, esenzioni o agevolazioni previste nella disciplina ICI;

- prevede che il 50% dell'imposta versata dai contribuenti con le aliquote e detrazioni di base sia riservata allo Stato, fatta eccezione per l'abitazione principale ed i fabbricati rurali ad uso strumentale il cui gettito viene integralmente riconosciuto ai comuni (art. 13, comma 11, d.L. n. 201/2011);

Atteso che la disciplina dell'IMU sperimentale è stata profondamente modificata ad opera dell'articolo 4 del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, con il quale, tra gli altri:

- a) è stata prevista la riduzione del 50% dell'imposta a favore dei fabbricati inagibili o inabitabili e dei fabbricati di interesse storico e artistico (art. 13, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge n. 201/2011);
- b) sono state introdotte agevolazioni a favore dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali (art. 13, comma 8-bis, del d.L. n. 201/2011) a fronte di un aumento del moltiplicatore del reddito dominicale da 130 a 135, ridotto a 110 per i terreni di cui sopra;
- c) è stato precisato che i Comuni non devono corrispondere allo Stato l'imposta sugli immobili dagli stessi posseduti, a prescindere dall'utilizzo istituzionale o meno (art. 13, comma 11, del d.L. n. 201/2011);
- d) sono stati disciplinati i termini di presentazione della dichiarazione dell'imposta da rendersi entro 90 giorni dalla data della variazione (art. 13, comma 12-ter, d.L. n. 201/2011);
- e) è stata abolita la potestà regolamentare di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 446/1997;
- f) sono state dettate disposizioni particolari per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2012, **stabilendo che:**

1) l'acconto venga determinato assumendo le aliquote e le detrazioni di base previste per legge, senza tenere in considerazione quelle fissate dal comune (art. 13, comma 12-bis, d.L. n. 201/2011);

2) per l'abitazione principale e relative pertinenze il versamento possa essere effettuato in tre rate, di cui le prime due in acconto pari al 33,33% dell'imposta da versarsi entro il 16 (18) giugno e il 16 (17) settembre e il saldo a conguaglio dell'imposta dovuta per l'intero anno da versarsi entro il 16 (17) dicembre 2012: Resta ferma la possibilità, per il contribuente, di versare l'imposta in due rate ;

3) per i fabbricati rurali ad uso strumentale l'acconto è pari al 30% dell'imposta dovuta per l'intero anno, mentre non è dovuto acconto per i fabbricati rurali ancora censiti al catasto terreni per il quali vige l'obbligo di accatastamento al catasto fabbricati entro il 30 novembre 2012 (art. 13, comma 8, d.L. n. 201/2011);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2012 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 in data ODIERNA esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visti inoltre:

- il decreto del Ministero dell'interno del 21 dicembre 2011 (G.U. n. 304 in data 31 dicembre 2011), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2012 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del d.Lgs. n. 267/2000;
- l'articolo 29, comma 16-*quater*, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, con il quale detto termine è stato ulteriormente prorogato al 30 giugno 2012;

Atteso che, in deroga alle disposizioni sopra richiamate, l'articolo 13, comma 12-*bis*, del decreto legge 201 del 2011 (L. n. 214/2011), introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i), del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (conv. in legge 26 aprile 2012, n. 44), concede ai comuni la possibilità di approvare o modificare entro il 30 settembre 2012 il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote e alle detrazioni del tributo, sulla base dei dati aggiornati del gettito dell'IMU conseguito in sede di acconto;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota dello 0,2% per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, per i soli anni 2012 e 2013, di ulteriori €. 50,00 per ogni figlio di età inferiore a 27 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente, fino ad un massimo di €. 400,00 cumulabili, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) concede ai Comuni facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;
- b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- c) variare in sola diminuzione l'aliquota di base dei fabbricati rurali ad uso strumentale di 0,1 punti percentuali (comma 8), con un *range* di aliquota da 0,1% a 0,2%;
- d) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9);
- e) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:
 - 1) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da **anziani o disabili** che acquistano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66 e art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);
 - 2) l'unità immobiliare posseduta dai **cittadini italiani residenti all'estero** a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata (art. 13, comma 10, d.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011);

Detrazioni: i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

Ricordato che:

- a) il gettito dell'imposta municipale propria derivante da tutti i cespiti imponibili diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati rurali ad uso strumentale ad aliquote di base è riservato per il 50% allo Stato;
- b) tutte le variazioni di aliquote e/o di detrazioni d'imposta eventualmente stabilite dal Comune NON SI APPLICANO alla quota di imposta riservata allo Stato, rimanendo dunque ad esclusivo carico del comune stesso;
- c) le risorse trasferite dallo Stato ai comuni tramite i CONTRIBUTI erariali , variano in ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di base dell'imposta municipale propria, con una riduzione complessiva a livello nazionale di 1,627 miliardi per il 2011, 1,7624 miliardi per il 2013 e 2,162 miliardi per il 2014;

Ricordato altresì che in materia di imposta comunale sugli immobili **(I.C.I.)** questo Comune:

a) aveva applicato le seguenti aliquote e detrazioni:

Aliquota ordinaria:	6 per mille
Aliquota ridotta abitazione principale::	5 per mille
Detrazione d'imposta abitazione principale	€ 103,29

conseguendo nell'ultimo anno di applicazione dell'imposta un gettito di € 37.113,00.

Valutato in €. 210.820,00 il gettito dell'IMU ad aliquote di base, **con un aumento** rispetto al gettito ICI a normativa vigente conseguito nell'esercizio precedente di €. 102.000,00 corrispondente al gettito ICI anno 2010;

Viste le stime del gettito IMU ad aliquote di base rese note dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sul portale del federalismo fiscale e la conseguente variazione del Fondo Sperimentale di Riequilibrio/trasferimenti statali, come di seguito riportato:

A) Gettito IMU per abitazione principale e relative pertinenze	€. 16.487,00
B) Gettito IMU altri immobili – Quota comune	€. 101.850,00
C) Totale gettito IMU comune (A+B)	€. 118.337,00
D) Gettito ICI	€. 102.000,00
Variazione +/- Fondo Sperimentale di Riequilibrio/Trasferimenti statali (D-C)	€. 16.337,00

a cui si aggiunge un ulteriore taglio di risorse ai sensi dell'articolo 28, commi 7 e 9, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) stimata in €. 14.823,00;

Preso atto che le stime del gettito IMU rese note dal MEF coincidono con quelle effettuate dal Comune;

Richiamato l'articolo 13, comma 12-bis, terzo e quarto periodo del decreto legge n. 201 del 2011 (L. n. 214/2011), in base al quale per l'anno 2012:

- i comuni iscrivono in bilancio ed accertano in via convenzionale il gettito dell'IMU ad aliquote di base secondo le stime del MEF;

- l'accertamento del gettito IMU convenzionale, così come i trasferimenti statali, sono rivisti sulla base dei dati aggiornati fermo restando che, in ogni caso, l'eventuale differenza tra gettito accertato convenzionalmente e gettito reale non viene riconosciuta dallo Stato;

Visto l'articolo 5, comma 1, dell'accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali in data 1° marzo 2012 in base al quale *“Gli importi attribuiti per l'anno 2012 a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, fermo restando l'ammontare complessivo del fondo stesso, sono soggetti a revisione in relazione alla variazione delle detrazioni sul fondo di cui all'articolo 13, comma 17, ed all'articolo 28, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Entro il mese di luglio, in base a tutti i dati disponibili aggiornati, in particolare all'esito dei pagamenti dell'acconto tramite il modello F24, verrà effettuata la revisione della ripartizione delle assegnazioni, al fine di assicurare la rettifica degli eventuali scostamenti tra gettiti stimati dell'imposta municipale propria e gettiti effettivamente realizzati alla luce dei dati relativi ai pagamenti in acconto”*;

Valutata la relazione presentata sulla presente proposta dall'ufficio finanziario **che EVIDENZIA** il clima di estrema incertezza che circonda gli effetti finanziari dell'IMU e i rischi che l'introduzione di questo nuovo tributo comporti una riduzione di risorse per i comuni, a fronte di un aumento della pressione fiscale a carico dei contribuenti, **rendono alquanto difficoltoso ed estremamente azzardato ipotizzare una riduzione delle aliquote di base previste per legge**;

Analizzati lo schema del bilancio per l'esercizio 2012 e le previsioni di ENTRATE E SPESE ivi contenute, dai quale emerge, **nell'ambito delle scelte di politica fiscale che questo Comune intende adottare**, rapportate all'esigenza di reperire le risorse per garantire l'equilibrio di bilancio:

- **la possibilità di diminuire le aliquote di base al fine preciso di favorire una diminuzione della pressione fiscale a carico della generalità dei contribuenti già fortemente penalizzati dalla situazione generale della crisi economica che investe l'intera Nazione e tenuto conto particolarmente, dell'imposizione dei terreni agricoli di questo Comune che NON rientra nella classificazione di Comune SVANTAGGIATO e pertanto gli agricoltori non possono usufruire di agevolazioni ed esenzioni previsti per altri Comuni anche limitrofi**;

Valutato che tale obiettivo possa essere conseguito mediante:

- la conferma dei valori medi di riferimento per le aree fabbricabili;
- l'introduzione di nuove agevolazioni sotto forma di aliquota ridotta le fattispecie previste per le diverse categorie catastali

Considerato che il pareggio di bilancio potrà essere garantito mediante utilizzo del fondo unico RAS quota investimento, non essendo previsti per il corrente anno interventi particolari per realizzazioni di opere pubbliche e a tal fine non è stato approvato nessun programma annuale e triennale delle OO.PP.

Ritenuto di apportare per l'anno 2012 le seguenti variazioni alle aliquote e detrazioni di base dell'imposta municipale propria:

Fattispecie	Variazione +/-
Abitazione principale e relative pertinenze	-2 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale ¹	-1 per mille
Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	nessuna
Terreni agricoli	-3 per mille
Altri immobili	-0,6 per mille
Abitazioni tenute a disposizione	-0,6 per mille
Detrazione per abitazione principale	€...200,00....

Ricordato che, in forza di quanto previsto dall'articolo 13, comma 12-bis, del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011) introdotto dall'articolo 4, comma 5, lettera i) del decreto legge n. 16/2012 (L. n. 44/2012) le aliquote e le detrazioni dell'IMU potranno essere modificate entro il 30 settembre 2012 sulla base dei dati relativi all'acconto, al fine di assicurare l'ammontare del gettito previsto;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997".*

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 n data 26/02/2002 e modificato con atto n. 14 del 8/05/2003;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del D. L.vo n.267/2000, tenuto conto delle considerazioni espresse contestualmente espresse dalla responsabile del servizio finanziario e tributi;

Con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

1. di variare per l'anno 2012, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia, le aliquote e le detrazioni di base dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di dare atto che le **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012, risultanti dalle variazioni disposte al precedente punto 1) sono le seguenti:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale	0,2%
Aliquota ridotta fabbricati rurali ad uso strumentale	0,1%
Aliquota ordinaria	0,7%
Aliquota maggiorata per abitazioni a disposizione	0,7%
Aliquota terreni agricoli	0,46%
Aliquota AREE FABBRICABILI	0,6%
Detrazione per abitazione principale	€ 200,00

3. di stimare in € 77.700, 00 il gettito complessivo dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2012 derivante dalle aliquote e dalle detrazioni sopra determinate;
4. di dare atto che le variazioni e le conseguenti aliquote e detrazioni fissate ai punti 1) e 2) potranno essere modificate sulla base dei dati aggiornati del gettito, in forza di quanto disposto dall'articolo 13, comma 12-*bis*, quinto e sesto periodo del decreto legge n. 201/2011 (L. n. 214/2011), al fine di assicurare l'ammontare del gettito complessivo dell'imposta previsto per l'anno 2012;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;

Infine il Consiglio comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti unanimi legalmente espressi

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: Solinas Laura Angela

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, ai sensi dell'art. 32 – comma 1 della Legge 69 del 18/06/2009, per 15 giorni consecutivi dal 01/06/2012 al 16/06/2012 e che è stata:

- Comunicata ai capi gruppo consiliari il 01/06/2012

IL MESSO COMUNALE
F.to: Nuvoli Zaira

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella

Copia conforme all'originale per uso Amministrativo

Zeddiani, li 01/06/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- Immediatamente esecutiva
- Esecutiva per decorrenza di termini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Mancosu Donatella